



## **COMUNE DI BRESCIA**

*Area Sicurezza Urbana e Protezione Civile*

**OGGETTO:** Provvedimento, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la tutela della sicurezza urbana e l'incolumità pubblica in relazione al contrasto del commercio abusivo su aree pubbliche nel territorio del Comune di Brescia.

### IL SINDACO

Premesso che:

- la legge regionale 25 novembre 2002, n. 27 individua e vieta il commercio su suolo pubblico per le attività commerciali non autorizzate disponendo la confisca delle merci;
- l'art. 3 – comma 4 bis – della Legge Regionale 21 marzo 2000 n. 15, come modificata e integrata dalla L. R. 31 marzo 2008 n. 8, dispone il divieto dell'esercizio del commercio itinerante svolto senza l'ausilio di mezzi o attrezzature finalizzati alla vendita nei centri storici di particolare pregio e comunque nei centri storici dei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, disponendo altresì la sanzione da €500 a €3.000 per chi violi detto divieto;
- l'art. 2 del Decreto del Ministro dell'Interno del 5 agosto 2008 attribuisce al Sindaco il poterdovere di intervenire per prevenire e contrastare le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico;

Considerato:

- che la Polizia Municipale, coadiuvata dalle altre Forze di Polizia, opera una quotidiana, intensa e continuativa azione di contrasto al commercio abusivo su aree pubbliche del Comune di Brescia;
- che detta azione di contrasto è pesantemente compromessa dalla presenza di persone dedite al predetto commercio abusivo che, stazionano per prolungati periodi sulla pubblica via conservando la propria mercanzia in grandi sacchi di plastica, in borsoni (od in altri analoghi contenitori) e facendola intravedere o comunque proponendola a voce ai possibili acquirenti così da venderla non appena che gli operatori di polizia locale o statale si allontanano anche di pochi metri, ovvero accordandosi con gli acquirenti per la consegna della merce in luoghi limitrofi non in vista agli operatori di polizia locale o statale;
- che è evidente che il trasporto e la detenzione sulla pubblica via dei predetti sacchi, borsoni od altri analoghi contenitori sono esclusivamente finalizzati alla sola azione di vendita della mercanzia colà conservata, vendita vietata a norma dell' art. 6 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 27;
- pertanto, che le predette modalità di trasporto e detenzione, devono essere considerati come atti direttamente ed immediatamente preordinati all'esercizio del commercio abusivo ed in quanto tali rientrati nella fattispecie prevista e sanzionata dalla vigente legislazione regionale in quanto facenti parte sostanziale dell'atto di vendita;
- che i venditori abusivi, per coprirsi la fuga in occasione delle numerose operazioni di contrasto all'abusivismo commerciale poste in essere dalla la Polizia Municipale e le Forze di Polizia dello Stato, utilizzano i predetti sacchi, borsoni (od altri analoghi contenitori) come arieti con cui travolgere gli ignari passanti, cagionando loro frequenti lesioni, spesso anche gravi, con evidente grave pericolo per la sicurezza urbana e per l'incolumità pubblica a cui necessita dare urgente soluzione;

- che i prolungati stazionamenti con sacchi e borsoni (od altri analoghi contenitori) sono causa di continue frizioni con i residenti nelle zone interessate dal fenomeno, con gli operatori commerciali regolari ed altre categorie produttive, nonché con la cittadinanza in genere spesso costretta a subire danni viabilistici diretti, con conseguenti stati di tensione tali da compromettere la sicurezza urbana;

Considerato, per altro, che qualsiasi cittadino può motivatamente trasportare sulla pubblica via mercanzia dal luogo di acquisto o produzione alla propria residenza, negozio, automezzo privato o altro luogo del quale comunque abbia la disponibilità, senza che ciò costituisca un atto direttamente ed immediatamente finalizzato alla vendita su area pubblica in forma itinerante della mercanzia stessa, in quanto non connesso con la specificità dell'attività più sopra descritta;

Ritenuto per quanto sopra motivato di dare applicazione all'articolo 3, comma 4 bis della l.r. n. 15 del 2000 che vieta l'esercizio del commercio itinerante svolto senza l'ausilio di mezzi o attrezzature finalizzati alla vendita e pertanto di dover vietare il trasporto a mani, senza giustificato motivo, di mercanzia in grandi sacchi, borsoni (o in altri analoghi contenitori) nel Comune di Brescia;

Ritenuto, altresì, di dare applicazione all'art. 2 del Decreto del Ministro dell'Interno del 5 agosto 2008 che attribuisce al Sindaco il potere-dovere di intervenire per prevenire e contrastare le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico nel Comune di Brescia;

Ritenuto, infine, di dover disporre che il predetto trasporto, se accompagnato con la sosta prolungata nello stesso luogo od in aree limitrofe, debba essere considerato come atto direttamente ed immediatamente finalizzato all'esercizio abusivo di attività commerciale su area pubblica ed in quanto tale rientrate nella fattispecie prevista e sanzionata dalla vigente legislazione regionale;

Visto l'art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come sostituito dall'art 6, comma 1, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, come convertito con Legge 24 luglio 2008 n. 125;

Visto l'art. 2 lettera d) del D.M. - Ministro dell'Interno – 5 agosto 2008

### **ORDINA**

1. Fermo quanto precisato nelle premesse, è vietato il trasporto a mani di beni destinati alla messa in commercio in grandi sacchi di plastica, borsoni (od in altri analoghi contenitori) nel Comune di Brescia da parte di chi non dimostri che detto trasporto avvenga nell'esercizio legittimo di attività commerciale;
2. il predetto trasporto, se accompagnato con la sosta prolungata nello stesso luogo od in aree limitrofe, deve essere considerato come atto direttamente ed immediatamente finalizzato alla vendita su area pubblica in forma itinerante ed in quanto facenti parte sostanziale dell'atto di vendita, rientrante nella fattispecie prevista e sanzionata dalla vigente legislazione regionale;

### **A V V E R T E**

La violazione alla presente ordinanza, fermi i limiti editali per le violazioni a questi provvedimenti, come enunciato dall'art. 7 bis del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa di €500,00, con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento di detta somma.

La presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto, è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio e immediatamente esecutiva.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Lombardia – sezione di Brescia o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni

**D E M A N D A**

agli organi di Polizia l'osservanza del presente provvedimento

**IL SINDACO**  
(On. Avv. Adriano Paroli)

Comune di Brescia – Settore Sicurezza Urbana e Protezione Civile – Via Donegani, 12 - 25126 Brescia –  
Tel. 030-2977852 Fax 030-2977867 - P.I. e C.F. 00761890177

